



Roma, 16 dicembre 2021

Prot. 463/2021/SU/AF/df

Spett.li **Strutture Sindacali Regionali/Territoriali**
(Veneto, Marche, Puglia)

e p.c. **Trenitalia**
St.conti@trenitalia.it

Dussmann Service S.r.l.
piccione@dussmann.it
francillotti@dussmann.it
morrone@dussmann.it

Società Boni S.p.A.
p.prevedello@bonispa.it

Società PFE S.p.A.
g.casalicchio@pfespa.it O

Oggetto: Mancato Verbale di Accordo trasferimento dei lavoratori dal brand FB al brand AV.

Nella giornata di ieri è proseguito il confronto tra le scriventi Segreterie Nazionali e la società Dussmann Service S.r.l. per il trasferimento dei lavoratori impiegati nelle pulizie dei treni Freccia bianca, attualmente dipendenti delle società uscenti Boni S.p.A. e PFE S.p.A., alla società subentrante Dussmann Service S.p.A. aggiudicataria dell'appalto c.d. "Alta Velocità", determinato dalla nuova dinamica organizzativa disposta dalla committente Trenitalia a far data dal giorno 12 dicembre 2021.

La società Dussmann ha ribadito, durante tale incontro, le problematiche da essa rilevate relative agli elenchi del personale interessato al trasferimento inviati dalle società uscenti, come ampiamente dettagliato nella nostra missiva inviata lo scorso 10 dicembre, sostenendo la volontà di allegare un proprio elenco dei lavoratori che intende assumere. Condizione irricevibile per le Scriventi. Non si può accettare il principio che le società subentranti negli appalti ferroviari possano "scegliere" a loro discrezione "chi si e chi no".

A seguito di tale emparse, per la prima volta nella storia degli appalti ferroviari affidati dalle società facenti parte del Gruppo FSI, non si è potuto sottoscrivere apposito Accordo per il trasferimento dei lavoratori aventi diritto, come sancito dal vigente CCNL Mobilità AF. Non avendo precedenti quanto accaduto, dovrà essere affrontato nelle sedi opportune.

Tutto ciò premesso, come Segreterie Nazionali, siamo a chiedere alle strutture sindacali territorialmente competenti di vigilare ed attuare ogni iniziativa necessaria, affinché il passaggio dei lavoratori aventi diritto avvenga con le modalità di seguito indicate:

1. Al personale avente diritto, nonché a tutti i lavoratori successivamente assunti, la Dussmann dovrà applicare il CCNL Mobilità - Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. (di seguito CCNL applicato).
2. La Dussmann SpA dovrà assumere tutti i lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 12 dicembre 2021, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova.
3. L'assunzione del lavoratore dovrà essere comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato quanto indicato all'art. 17, comma 4 del CCNL applicato.
4. La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto precedente non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda, in quanto il nuovo appaltatore, soggetto già presente ed operante nel settore è dotato di propria struttura organizzativa, produttiva e operativa, e pertanto, sono presenti evidenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, in ossequio all'art. 29 comma 3 del D.Lgs 276/2003.
5. I nominativi dei lavoratori, livelli, parametri d'inquadramento e le condizioni contrattuali riportate negli elenchi allegati inviati dalle società uscenti Boni SpA e PFE SpA, saranno oggetto di verifiche all'atto dell'assunzione al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato.
6. Eventuali lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità e altre cause ostative per le quali è prevista la conservazione del posto alla data di passaggio, saranno assunti dalla Dussmann SpA, alle medesime condizioni economiche, normative e contrattuali così come sopra specificato, al rientro dell'evento che dovrà essere comunicato dall'Azienda uscente tempestivamente, così come previsto dal CCNL applicato.
7. In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", sarà garantita la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
 - a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
 - b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
 - c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/ area AF
 - d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/ area AF
 - e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/ area AF

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.

1% a carico del datore di lavoro.

8. Le società uscenti Boni S.p.A. e PFE S.p.A., dovranno provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate sino al giorno 11 Dicembre 2021, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13[^] e 14[^] mensilità, ferie, Ex Festività, TFR, una tantum a titolo di vacanza contrattuale, accantonata dall'acquisizione dell'appalto al giorno 11 dicembre 2021, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta.

Nel caso in cui non vengano saldate le suddette competenze nei tempi e nei modi previsti dal CCNL applicato e dalle leggi in materia, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data odierna, le OO.SS. al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori, intraprenderanno tutte le iniziative del caso.

Si allega l'elenco dei lavoratori Boni S.p.A. ricevuto il giorno 24/11/2021 e datato 13/07/2021

Si allega l'elenco dei lavoratori PFE S.p.A. ricevuto il giorno 29/11/2021 e datato 29/11/2021

Le Segreterie Nazionali